



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta  
(7<sup>a</sup> legislatura)

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo	Galan
Fabio	Gava
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Antonio	De Poli
Marino	Finozzi
Massimo	Giorgetti
Raffaele	Grazia
Antonio	Padoin
Floriano	Pra
Ermanno	Serrajotto
Raffaele	Zanon

n. 3637 del 13.12.2002

Segretario Antonio Menetto

**OGGETTO:** L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici.

L'Assessore alla Difesa del Suolo, ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Massimo Giorgetti, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, riferisce quanto segue:

Il susseguirsi in questi ultimi anni di disastri idrogeologici quali l'alluvione del 1994, i fatti di Sarno, le alluvioni dell'autunno del 1998 e del 2000 e la tragedia di Soverato, ha portato all'evidenza della pubblica opinione la fragilità del territorio italiano nel legame tra i suoi caratteri fisici e i fenomeni di antropizzazione.

Conseguentemente la legge 03.08.98, n. 267 prevede che le Autorità di Bacino e Regioni adottino Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia nonché le misure medesime.

Il P.A.I. viene a configurarsi come un piano territoriale di settore che attraverso criteri, indirizzi e norme deve consentire una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso, e che, in quanto "piano stralcio", deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino

Questo è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge 18.05.89, n. 183 e costituisce il principale strumento di un complesso sistema di pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.

Il PAI rappresenta allora il tassello di questo processo di programmazione teso ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti dovuti a fenomeni di degrado geologico ed idraulico e a definire e programmare le azioni necessarie affinché non si vengano a verificare ulteriori condizioni di rischio.

Appare quindi nodale che l'analisi del territorio oltre a consentire l'individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sia finalizzata anche a dettare norme di uso del territorio volte a garantire un adeguato livello di sicurezza e non consentire l'aggravio alla situazione di dissesto.

Per conseguire e soprattutto continuare ad assicurare un adeguato livello di sicurezza al territorio non è infatti sufficiente realizzare interventi di sistemazione, bisogna anche ricercare un uso del suolo compatibile con il sistema idrografico del bacino.

Le indagini svolte con l'ausilio di modelli idraulici di allagamento del territorio e quelle di carattere storico sulle piene del passato hanno evidenziato la possibilità che ampie superfici del territorio veneto possano essere interessate da fenomeni alluvionali. Evidentemente per molte delle aree a rischio individuate i danni

potrebbero essere mitigati dalla realizzazione di opportuni interventi di difesa, ai quali affidare il compito di un più efficace contenimento delle acque di piena del reticolo idrografico superficiale.

Però questo obiettivo non può essere perseguito soltanto in questo modo, ma anche e soprattutto mediante l'adozione di criteri più severi nell'uso del territorio, maggiormente rispettosi della sua realtà idrografica e delle sue peculiarità idrologiche ed ambientali.

Non vi è dubbio, infatti, che l'azione antropica, attraverso l'incremento progressivo della vulnerabilità del territorio, abbia contribuito ad accrescere il rischio idraulico in molte delle zone individuate, influenzando negativamente sui processi di trasformazione degli afflussi meteorici in portate e sottraendo ai corsi d'acqua aree di loro diretta o indiretta pertinenza.

L'urbanizzazione diffusa e, in alcuni casi, il diverso uso del suolo in agricoltura hanno contribuito, da una parte a modificare la particolare natura del regime idrologico dei fiumi, dall'altra ad incrementare sensibilmente i contributi specifici dei terreni, rispetto ai valori sui quali sono state dimensionate le opere di regimazione del sistema di scolo.

Dal punto di vista della conservazione del suolo, della difesa degli abitati e della sicurezza delle popolazioni occorre quindi sottoporre a verifica non solo gli aggregati attuali, come può fare il P.A.I., ma anche e soprattutto quelli di progetto, ben sapendo che, mentre i primi insistono già sul territorio, i secondi sono soltanto programmati e prospettici.

Proprio a tal fine nelle normative di attuazione dei P.A.I. in corso di approvazione da parte delle varie Autorità di Bacino, è stata introdotta una normativa che prevede, in sintesi, che l'approvazione di un nuovo strumento urbanistico, ovvero di varianti al vigente strumento urbanistico generale sia subordinata al parere della competente autorità idraulica individuata dalla Regione e che a tal fine debba essere redatto un apposito studio di compatibilità idraulica che, al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico del bacino preveda una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative.

Inoltre la normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nel Piano di Assetto idrogeologico stesso. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

Pur in attesa della concreta entrata in vigore dei citati P.A.I., considerato che questa norma, in quanto può consentire il non aggravio delle attuali condizioni di squilibrio idraulico, è estremamente importante nella prevenzione dei dissesti idrogeologici, oltre che qualificante dell'azione regionale nel settore della difesa del suolo e dell'assetto territoriale, appare opportuno anticiparne l'applicazione per tutto il territorio regionale.

Ciò anche in considerazione di quanto disposto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC all'art. 10 - Direttive per le zone soggette a rischio idraulico: "Nelle zone esondabili, i Piani Territoriali Provinciali e gli Strumenti Urbanistici debbono indicare, nella localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi o di servizio, misure di prevenzione previa individuazione sia dei siti più esposti ad esondazione sia di quelli che presentano i migliori requisiti di sicurezza.", dalle direttive per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale di cui all'art. 12 del PTRC e di quanto previsto per le zone di tutela ai sensi art. 27 della L.R. 61/85, come precisato nella D.G.R. 2705/83 "Grafie e simbologie regionali unificate per la elaborazione degli strumenti urbanistici" e nella D.G.R. 616/96 "Grafie geologiche per la pianificazione".

Conseguentemente ogni nuovo strumento urbanistico, ovvero variante al vigente strumento urbanistico generale deve contenere uno studio di compatibilità idraulica che, tenuto conto dei criteri generali contenuti nei P.A.I., riporti una valutazione delle interferenze che le nuove previsioni urbanistiche hanno con i dissesti idraulici presenti e delle possibili alterazioni del regime idraulico che possono causare. Inoltre l'eventuale normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà

prevedere specifiche norme espressamente volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, regolamentando le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornendo indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.

Evidentemente il grado di approfondimento e dettaglio dello studio di compatibilità idraulica deve rapportato agli effetti, in termini idraulici, delle nuove previsioni urbanistiche.

L'approvazione dello strumento urbanistico resta subordinata all'acquisizione del parere della competente autorità idraulica. In relazione alla opportunità di compendiare da un lato l'esigenza di ottimizzare l'efficacia di questa disposizione e dall'altro la necessità di non appesantire l'iter approvativo degli strumenti urbanistici, si dispone che tale parere sia reso, per le fattispecie di cui agli articoli 49 e 50 terzo comma della L.R. 61/85, dall'Ufficio Regionale del Genio Civile competente per territorio, mentre negli altri casi lo studio possa ritenersi approvato direttamente dall'Amministrazione comunale in sede di adozione dello strumento urbanistico.

Al fine di garantire una migliore funzionalità a questa disposizione si sono definite le modalità operative e indicazioni tecniche riportate nell'allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

L'Assessore alla Difesa del Suolo, ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Giorgetti, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## L A G I U N T A R E G I O N A L E

**UDITO** il relatore Assessore alla Difesa del Suolo, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Massimo Giorgetti incaricato, d'intesa con l'Assessore all'Urbanistica Antonio Padoin, dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art.33 - 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale

**VISTE** le Leggi 18 maggio 1989, n. 183 e 3 agosto 1998, n. 267;

**VISTE** le LL.RR. n. 42/1984 e n. 65/1985 e loro successive modifiche e integrazioni;

**VISTI** i RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;

## D E L I B E R A

1. le presenti disposizioni si applicano agli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico per i quali, alla data del presente provvedimento, non sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione compreso l'eventuale espressione del parere del Comune sulle osservazioni pervenute.
2. per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica "Valutazione di compatibilità idraulica" dalla quale si desuma, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello; l'elaborato di "valutazione" indicherà altresì le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte;
3. di disporre che per le fattispecie di cui al punto 1 l'elaborato di "valutazione di compatibilità idraulica" si debba acquisire il parere favorevole dell'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio; tale parere sostituisce, se ricorre la fattispecie, il parere precedentemente richiesto al Consorzio

di Bonifica ai sensi dell'art. 10 del P.T.R.C.; fermo restando l'obbligo, in capo al Genio Civile regionale, di articolare i contenuti del parere sentiti gli altri soggetti istituzionali competenti per la gestione idraulica per la parte di rispettiva competenza;

4. di disporre che per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, il tecnico estensore della variante dovrà asseverare la non necessità della valutazione idraulica; tale asseverazione sarà trasmessa all'Unità Complessa del Genio Civile Regionale competente per territorio che potrà esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento;
5. di rinviare all'allegato documento, facente parte integrante del presente atto, per le necessarie indicazioni tecniche e per le modalità procedurali nella formazione della "valutazione di compatibilità idraulica";
6. di demandare a successivo provvedimento le opportune integrazioni alle D.G.R. 2705/83 e D.G.R. 615/96.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
- Dott. Antonio Menetto -

**IL PRESIDENTE**  
- On. Dott. Giancarlo Galan -